



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava Borella, Comune di Vagli Sotto, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per richiesta di progetto di coltivazione.

VERBALE

In data odierna, 8 settembre 2022, alle ore 10,00, si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

premessato che

In data 1 marzo 2022 si è tenuta la prima riunione della conferenza che ha sospeso l’esame dell’intervento per approfondimenti, chiarimenti e documentazione integrativa.

In data 6 maggio 2022 si è tenuta la seconda riunione della conferenza che ha sospeso l’esame dell’intervento per approfondimenti, chiarimenti e documentazione integrativa.

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

- Comune di Vagli Sotto
- Provincia di Lucca
- Regione Toscana
- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara
- Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale
- ARPAT Dipartimento di Lucca
- AUSL Toscana Nord Ovest
- Unione dei Comune della Garfagnana

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<i>amministrazioni</i>	<i>parere e/o autorizzazione</i>
<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>

<i>Unione Comuni Garfagnana</i>	<i>Contributi e pareri di competenza</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale</i> <i>Pronuncia di valutazione di incidenza</i> <i>Nulla Osta del Parco</i> <i>Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

Regione Toscana <i>Vedi parere reso nel contributo allegato</i>	<i>Inviata nota</i>
AUSL Toscana Nord Ovest <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott. geol. Laura Maria Bianchi</i>
ARPAT <i>Vedi parere reso nel contributo allegato</i>	<i>Inviata nota</i>
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	<i>dott.ssa arch. Teresa Ferraro</i>
Parco Regionale delle Alpi Apuane <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>

la conferenza dei servizi

Premesso che:

Partecipano alla presente conferenza telematica il dott. geol. Vinicio Lorenzoni in qualità di professionista incaricato e l'avv. Francesco Mazzoni in rappresentanza legale del proponente.

Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane informa che la riunione si svolgerà in due fasi: nella prima il proponente potrà illustrare le integrazioni e le modifiche progettuali trasmesse e le amministrazioni potranno richiedere chiarimenti; nella seconda ed ultima parte, alla sola presenza delle Amministrazioni competenti, saranno definite le determinazioni e le decisioni della conferenza medesima.

Il Rappresentante del Parco comunica infine che sono pervenuti i seguenti contributi/pareri che si allegano al presente verbale:

1. Contributo/parere di ARPAT che esprimere parere favorevole con prescrizioni;
2. Contributo/parere della Regione Toscana che esprimere parere favorevole con prescrizioni;
3. Contributo/parere della Soprintendenza;

o o o

Il **professionista incaricato e l'avvocato** illustrano le integrazioni presentate e le modifiche introdotte al progetto di coltivazione, interloquendo con le amministrazioni presenti;

Il **Rappresentante del Parco** comunica al proponente di prendere atto delle modifiche progettuali introdotte che accolgono in parte le richieste formulate dal Parco nel corso delle precedenti conferenze e comunque informa che permangono le seguenti criticità:

1. lo Studio di Impatto Ambientale e la Relazione paesaggistica non prendono in considerazione le criticità ambientali prodotte dai quattro abusi realizzati nella cava nel corso degli ultimi anni e pertanto non ne garantiscono la compatibilità ambientale;
2. lo Studio di Impatto Ambientale e il Piano di Monitoraggio, non rendono conto della presenza di una colonia di tritoni alpini (*Ichthyosaura alpestris*) presente nel laghetto ai margini dell'anfiteatro della vecchia cava e rinvenuta durante il sopralluogo effettuato dal Parco e dalla Federazione Speleologica il 21 settembre 2021;
3. in riferimento all'area interessata dal taglio abusivo della fustaia, indicata con campitura verde nella tavola 24 (datata agosto 2021 e consegnata con le integrazioni del giugno 2022) si ritiene che la sua estensione debba essere approfondita ed inoltre, considerato che una delle principali funzioni di una superficie boscata è quella idrogeologica, si ritiene necessario redigere una

- relazione puntuale che accerti sia la superficie dell'area disboscata sia l'esclusione di fenomeni di dissesto, anche in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
4. tutta la documentazione grafica di progetto riporta ancora la soluzione originaria e deve essere resa conforme alla soluzione rimodulata;
 5. manca un complessivo e coordinato progetto di recupero delle aree oggetto dei diversi abusi commessi negli anni e già individuati nei verbali delle precedenti conferenze; tale progetto dovrà peraltro coordinarsi anche con le procedure sanzionatorie da attivarsi ai sensi dell'art. 64 della legge regionale n. 30/2015;

Il **Rappresentante del Parco**, rispondendo ad una precisa richiesta del proponente che chiede indicazioni su come elaborare tale progetto di ripristino delle aree abusive, fornisce i seguenti chiarimenti:

Sin dalle prime indicazioni contenute nella delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 21 del 2009, condivisa e concordata con il Comune di Vagli Sotto, si stabilisce di consentire la prosecuzione dell'attività estrattiva "nella maggior conservazione possibile della ex cava Borella..." tale conservazione prevedeva anche la tutela dei due alti morfologici che erano posti a destra e a sinistra dell'anfiteatro di cava. Uno dei due è stato oggetto di coltivazione e l'altro, recentemente, è stato oggetto di un taglio abusivo della fustaia presente. Il progetto di recupero deve cercare di ricostruire per quanto possibile l'unità paesaggistica dell'anfiteatro della cava Borella e del suo intorno, oggi arricchito anche dalla presenza del laghetto che ospita la colonia dei tritoni, peraltro anche quello interno ad un'area oggetto di scavi abusivi. In questa prospettiva la richiesta del taglio boschivo di un'area di circa 1.000 mq ai piedi dell'alto morfologico oggetto del taglio abusivo non può essere accolta e la coltivazione a cielo aperto deve essere ridotta entro i limiti già indicati delle aree trasformate. Il proponente deve prevedere quindi un coordinato progetto di ripristino delle diverse aree interessate dagli abusi, che vada dall'alto morfologico alla cavità carsica rinvenuta all'interno della galleria, passando per l'area allagata e oggi abitata dalla colonia dei tritoni, trasformando e riqualificando definitivamente queste aree, in aree dedicate ad attività fruttive, escursionistiche e/o didattico-scientifiche.

La **Rappresentante dell'AUSL Toscana Nord Ovest** precisa, in relazione al parere già espresso nelle precedenti conferenze che, a seguito della nuova soluzione progettuale proposta decadono tutte le prescrizioni relative alla realizzazione della galleria ed al conferimento del materiale nella ex cava Col di Beteto, tuttavia precisa che la documentazione progettuale necessita di congruo adeguamento alla nuova soluzione indicata, sebbene non ravvisi motivi ostativi alla stessa da punto di vista della sicurezza dei lavoratori.

La **Rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio** apprezza la scelta del proponente di stralciare i lavori in galleria e gli interventi nella cava Col Beteto.

Apprezza che finalmente il progettista abbia riconosciuto che la cava Col Beteto sia un sito rinaturalizzato e che non debba subire interventi.

In merito al laghetto esistente, risponde che lo stesso non dovrà essere tombato ma, nel piano di recupero ambientale si potrà prevedere il suo ampliamento.

In merito alla richiesta dell'avvocato di suggerire delle indicazioni sul progetto del recupero ambientale, risponde che i progettisti sono dei professionisti, eruditi e, che saranno capaci di ipotizzare un progetto che poi sarà vagliato in Conferenza dei Servizi.

o o o

La **conferenza di servizi** prosegue alla presenza delle sole amministrazioni interessate e competenti: lasciano la riunione il professionista incaricato e il legale della ditta proponente.

La **Rappresentante dell'AUSL Toscana Nord Ovest** precisa che la nuova proposta non presenta particolari criticità per quanto concerne gli aspetti di competenza, ma è necessario che sia redatta una documentazione tecnica coerente con quanto proposto nella rimodulazione del progetto.

La **Rappresentante della Soprintendenza** comunica che il progetto di coltivazione così come presentato non può essere autorizzato, apprezza che il proponente abbia optato per stralciare i lavori in galleria e nella cava Col Beteto e che il progettista si sia ravveduto sulla rinaturalizzazione della cava Col Beteto.

Il taglio del bosco non si può autorizzare, è parte dell'Alto morfologico che già nel 2009 si prescriveva alla conservazione.

La Soprintendenza ritiene che sia importante che il comune di Vagli di Sotto verifichi l'eventuale decadenza della concessione/Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ex art.16 L.R.35/2015 a causa dei reiterati lavori eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica, sarebbe molto imbarazzante

per gli Enti presenti, autorizzare un piano di coltivazione, con atti emanati in modo non conforme alle previsioni normative che li riguardano perché sprovvisti degli atti legittimi.

Nel merito del progetto del piano di coltivazione si sintetizzano le negatività riscontrate.

- Conclusione dei procedimenti riferiti agli interventi eseguiti in assenza di autorizzazione pregressi e recenti mai progettati/autorizzati/ realizzati, specificando le tempistiche di esecuzione.
- Progetto di recupero e riqualificazione definitiva del sito estrattivo del progetto di coltivazione “cava Borella settore ovest con taglio boschivo” agosto 2021”, prevedendolo per fasi in corso d’opera come prescrivono le normative vigenti, quindi non può essere una semplice planimetria con “incollaggio” dell’ultima fase di lavorazione.
- Elaborati tecnici, grafici, fotografici, relazioni e tempistiche del rimodellamento morfologico vicino la strada nel piazzale di cava da escavare.
- Elaborati tecnici grafici, fotografici, relazioni della strada che si ipotizza di costruzione.
- Elaborati tecnici grafici, fotografici, relazioni e tempistiche di smaltimento dei Ravaneti.
- In merito sulla richiesta del taglio del bosco che se eseguito andrebbe a stravolgere il contesto paesaggistico che già nel pregresso era stato dichiarato di notevole importanza e da mantenere (tav 27 agosto 2021) si esprime un parere negativo.

o o o

La **conferenza di servizi** prende atto delle modifiche progettuali introdotte dal proponente che in parte rispondono alle richieste formulate dagli enti nelle precedenti riunioni ma rileva che stante l’attuale documentazione e stante l’attuale soluzione progettuale non è ancora possibile esprimere un parere favorevole;

La **conferenza di servizi** pertanto stabilisce di comunicare al proponente i motivi ostativi all’accoglimento della istanza, ai sensi dell’art. 10bis della legge 240/1990, che sono quelli indicati nel presente verbale e nei suoi allegati, dichiarandosi sin da ora disponibile a valutare una soluzione progettuale che superi tali motivi ostativi. A tal fine, consapevole della consistenza del lavoro necessario a rimodulare il progetto e a conformarne tutta la relativa documentazione tecnica, stabilisce di indicare il termine massimo per la ricezione di una eventuale nuova proposta in 45 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione ai sensi dell’art. 10bis della legge 240/1990;

La **conferenza di servizi**, in estrema sintesi, indica i seguenti motivi ostativi, meglio argomentati e descritti in altre parti del presente verbale e dei suoi allegati:

1. lo Studio di Impatto Ambientale e la Relazione paesaggistica sono carenti sulla descrizione e sugli effetti ambientali degli abusi commessi;
2. lo Studio di Impatto Ambientale e il Piano di Monitoraggio, sono carenti riguardo alla colonia di tritoni alpini (*Ichthyosaura alpestris*) presente nel laghetto ai margini dell’anfiteatro di cava;
3. l’area interessata dal taglio abusivo della fustaia richiede una relazione puntuale che accerti sia la reale superficie dell’area disboscata sia l’esclusione di fenomeni di dissesto, anche in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
4. la richiesta del taglio boschivo di un’area di circa 1.000 mq ai piedi dell’alto morfologico oggetto del taglio abusivo non può essere accolta e la coltivazione a cielo aperto deve essere ridotta entro i limiti già indicati delle aree trasformate;
5. tutta la documentazione di progetto deve essere resa conforme alla definitiva soluzione rimodulata;
6. manca un complessivo e coordinato progetto di recupero delle aree oggetto dei diversi abusi commessi negli anni e già individuati nei verbali delle precedenti conferenze;
7. altre specifiche motivazioni indicate dalla AUSL Toscana Nord Ovest;
8. altre specifiche motivazioni indicate dalla Soprintendenza;

La **conferenza di servizi** da atto che sono allegati al presente verbale i seguenti contributi/pareri:

1. Contributo/parere di ARPAT che esprimere parere favorevole con prescrizioni;
2. Contributo/parere della Regione Toscana che esprimere parere favorevole con prescrizioni;
3. Contributo/parere della Soprintendenza;

Alle ore 10.45 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa l’odierna riunione della conferenza dei servizi.

Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 8 settembre 2022

Commissione dei Nulla osta del Parco

<i>Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali...</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche</i>	<i>dott.ssa geol Anna Spazzafumo assente</i>
<i>specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche</i>	<i>dott.ssa for. Isabella Ronchieri</i>

Conferenza dei servizi

<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>dott. geol. Laura Maria Bianchi</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio</i>	<i>dott.ssa arch. Teresa Ferraro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/11.32** del **14/07/2022** a mezzo: PEC

Parco delle Alpi Apuane
pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Borelle - Variante (2021) al piano di coltivazione della cava Borella - Procedura di VIA ex art. 27-bis DLgs 152/06 - proponente: Faeto Escavazioni Srl - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 22/07/2022 - Vs. comunicazione prot. 2638 del 27/06/2022 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10*

1. Premessa

Con nota prot. 94429 del 06/12/2021 è pervenuta a questo Dipartimento la comunicazione di avvio del procedimento di VIA ex art. 27 bis del DLgs 152/06 per la variante al piano di coltivazione della cava Borella. Con successiva nota prot. 9780 del 09/02/2022 è pervenuta la convocazione alla CdS per il 01/03/2022. Con nota prot. 15036 del 28/02/2022 questo Dipartimento aveva richiesto chiarimenti relativamente alla potenza termica nominale del generatore, alla gestione delle AMD e dei rifiuti di estrazione ex DLgs 117/08.

La documentazione integrativa è stata scaricata dal sito internet del Parco delle Alpi Apuane e con nota prot. 34058 del 05/05/2022 questo Dipartimento aveva comunicato che la stessa non era utile all'espressione di un contributo favorevole con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti di estrazione ex DLgs 117/08.

In relazione alle considerazioni sugli usi civici, questo Dipartimento nel precedente contributo (prot n.34058 del 05/05/22) ha inteso chiarire che le considerazioni espresse rivestono esclusivamente un carattere tecnico e che nel caso non sia possibile l'attività estrattiva per motivi non inerenti gli aspetti ambientali, diventa pleonastico valutare dimensioni o tipologia delle vasche o di altri presidi ambientali.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Sistema fisico aria

Emissioni non convogliate

La valutazione è conforme alle linee guida contenute nel PRQA e si prende atto della non necessità di attivare specifiche misure di mitigazione in riferimento alle emissioni di Pm₁₀ (rateo emissivo stimato circa 225 g/h). Nell'ambito delle lavorazioni, potranno essere utilizzate le tabelle dalla 9 alla 11

delle linee guida allegate al PRQA nei casi in cui la ditta riterrà utile procedere a bagnature per particolari condizioni (es. periodi prolungati di assenza di precipitazioni).

Emissioni convogliate

La ditta dichiara che, diversamente da quanto comunicato precedentemente, il generatore sarà sostituito con uno di potenza inferiore (200 KW) e pertanto non è prevista una specifica autorizzazione.

In base a quanto noto, un normale generatore a gasolio ha una resa del 30-33% e pertanto si desume che la potenza termica nominale del generatore sia inferiore alla soglia di 1 MW. Si ricorda in ogni caso che qualora il generatore abbia una potenza termica nominale di 1 MW dovrà essere richiesta ed ottenuta la specifica autorizzazione.

2.2. Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche

In relazione al convogliamento e alla raccolta delle AMD circolanti sui piazzali del sito estrattivo si fa presente che alla luce di recenti modifiche della LR 20/06 (definizione di AMD) che potrebbero comportare una diversa suddivisione delle varie aliquote di AMD (AMPP, AMC o AMDNC) e pertanto rendersi necessaria una autorizzazione allo scarico di acque industriali.

A tal proposito, si rileva che il settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana ha trasmesso a questa Agenzia una nota (prot.173845 del 28/04/2022 inserita nel sistema di archivio e protocollo di questa Agenzia con il n. 32035 del 28/04/2022), nella quale si evidenzia la necessità di *“definire quali ambiti dei siti di cava concorrano a produrre AMD che debbono essere oggetto di trattamento ed autorizzazione, se scaricate (AMDC)”* e che a tal proposito la Direzione Ambiente ed Energia ha promosso la attivazione di un Gruppo di lavoro interno i cui lavori sono attualmente in corso ed i cui esiti saranno condivisi con questa Agenzia. Si resta pertanto in attesa di conoscerne gli esiti.

2.3. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

La ditta comunica di rinunciare alle modifiche progettuali per la parte in sotterraneo. Si desume che alcune parti del testo e delle tabelle riportate in carattere barrato, siano riferite ai volumi non più richiesti. Si fa presente in ogni caso che i riferimenti agli utilizzi di detrito per la cava col Beteto non sono ammissibili con il presente progetto in quanto non risulta ad oggi alcun progetto approvato di ripristino ai sensi della L 35/15 per la cava Col Beteto. Si ritiene che la relazione debba essere trasmessa nuovamente senza le parti con il testo barrato.

In base a quanto riportato a pag. 6 del PGRE, saranno utilizzati per il ripristino morfologico. La relazione fa riferimento anche a circa 900 mc di marmettola da utilizzarsi come rifiuto di estrazione. Si rileva che la c.d. “marmettola” è utilizzabile come sottoprodotto **esclusivamente se è conforme alle indicazioni tecniche contenute nella nota prot. 36467 del 23/05/2012 e nell'allegato alla circolare n. 5/2018 del DG di Arpat del 27/08/2018**. Qualora non sia conforme a dette indicazioni tecniche (es. provenienza dalle vasche di decantazione), deve essere trattata come rifiuto ai sensi della parte IV del TUA.

Si fa inoltre presente che al punto 5 della relazione (“Struttura di deposito”) si dichiara che *“Appena disponibili i rifiuti di estrazione saranno sistemati all'interno del cantiere porto a NE, quindi utilizzati appena dopo la loro produzione”*. Si ricorda che la parti della cava in cui vengono sistemati i rifiuti di estrazione come destinazione finale, sono considerabili come ripristinate.

Si ricordano in ogni caso gli obblighi previsti dal comma 5-bis dell'ar. 5 del DLgs 117/08.

3. Conclusioni

In base alle risultanze istruttorie questo Dipartimento esprime **parere favorevole** con le seguenti prescrizioni:

1. la ditta dovrà dotarsi di uno specifico piano di gestione delle emergenze relative agli sversamenti di oli e carburanti che comprenda quanto previsto dall'art. 242 e 304 del DLgs 152/06. La proce-

dura dovrà essere disponibile presso l'impianto;

2. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alle vasche di trattamento reflui. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta;

3. le vasche degli impianti di gestione delle AMD devono essere sempre in perfetta efficienza specialmente in occasione di allerta meteo diramata dagli organi preposti;

4. Le operazioni di svuotamento delle vasche di decantazione e di pulizia dei piazzali devono essere annotate su apposito registro, presente in cava e a disposizione per eventuali controlli, annotando anche una stima delle quantità rimosse;

5. il materiale detritico che verrà trasportato fuori dovrà essere classificato in base alla normativa ambientale vigente (derivati dei materiali da taglio, sottoprodotto, materiale da scavo, rifiuto) attivando le eventuali procedure previste;

6. per il materiale detritico stoccato in cava per il ripristino finale, dovranno essere adottate opportune misure atte a ridurre il trascinarsi di solidi da parte delle acque meteoriche

7. dovrà essere tenuto in cava un registro su cui annotare le quantità esatte dei rifiuti di estrazione conformemente a quanto previsto dal comma 5-bis dell'art. 5 Dlgs 117/08;

8. dovrà essere rimosso il materiale di scarto tenendo pulite e sgombrando le bancate e i fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava;

9. tutto il materiale fine presente sui piazzali deve essere raccolto e smaltito, organizzando procedure specifiche dovranno essere comunicate all'Autorità Competente e a questa Agenzia;

10. in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua, dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle fratture presenti; dovrà in ogni caso essere evitata la dispersione del materiale fine derivante dalla coltivazione;

11. per le aree di lavorazione indicate nelle fasi progettuali come pressoché inamovibili, come ad esempio la zona preposta alla riquadratura dei blocchi, la gestione delle acque deve avvenire con presidi stabili e cordolatura con materiali non effimeri seguendo quanto riportato nel documento PR15 del PRC;

12. entro 15 gg dalla PCA dovrà essere istituito un apposito registro, che si ritiene opportuno sia vidimato dall'Autorità Competente, su cui annotare entro 48 ore le singole operazioni di pulizia dei piazzali effettuate con le procedure specifiche descritte indicando numero progressivo della registrazione, data, descrizione, stima della quantità di marmettola raccolta (in mc o kg) ed eventuali note; le pagine dovranno essere numerate;

13. prevedere la sigillatura delle fratture beanti individuate nel corso delle lavorazioni utilizzando materiali adatti (es. cementazione con materiali elastici o con tendenza ad espandersi) ed evitando riempimenti con materiali terrosi quali argille che potrebbero avere la tendenza al dilavamento;

14. la marmettola raccolta sia dall'impianto di trattamento acque che dalla pulizia dei piazzali (spazzatrice, escavatore o altro), e pertanto non raccolta in sacchi filtranti o altro, dovrà in ogni caso essere stoccata in modalità idonee ad evitarne la dispersione in recipienti stagni e possibilmente in aree coperte;

15. provvedere allo smaltimento della marmettola così raccolta nei tempi e modi stabiliti dalla normativa vigente, fatto salvo per i materiali utilizzati come ausilio delle lavorazioni in corso che, comunque, dovranno essere rimossi e gestiti immediatamente al termine delle stesse;

16. non conferire il detrito per la cava col Beteto (non ammissibile con il presente progetto);

Data la presenza di parti "barrate", si ritiene opportuno che la Ditta trasmetta nuovamente la relazione in una versione corretta graficamente.

Distinti saluti

La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli
*Dott.ssa Maria Letizia Franchi*¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

**OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006, art. 27/bis
Cava Borella Società: Faeto Escavazioni Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)
Conferenza dei Servizi del 08.09.2022 ore 10:00**

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24/04/2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R.40/2009.

Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni.
- con PEC prot 338221 del 05.09.2022 il settore Genio Civile Toscana Nord rappresenta che i perimetri di concessione, evidenziati nelle figure 1 e 2, sono stati chiariti e confermati con pec del 05/09/2022 dal Comune di Vagli di Sotto. Pertanto non ravvede motivi ostativi al procedimento in oggetto.

In considerazione degli atti pervenuti il RUR ritiene, per quanto di competenza, di esprimere il parere regionale in senso favorevole nel rispetto delle condizioni poste attraverso i pareri ricevuti e trasmessi in allegato alla presente.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere Settore Autorizzazioni uniche Ambientali Prot 329567 del 24/08/2022
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord Prot 338221 del 05/09/2022
- parere Settore Sismica Prot 307794 del 03/08/2022
- parere Settore Autorizzazioni Rifiuti Prot 299510 del 27/07/2022

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani



Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis. Trasmissione contributo ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Cava Borella Società: Ditta Faeto Escavazione Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)
Indizione Videoconferenza interna per il giorno 05.09.2022 alle ore 11:30

Al Responsabile Settore Miniere e Autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche

Considerato che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009”, prevede che nel corso di un procedimento di “Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale” il RUR chieda il parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche al Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti ed al Settore Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti in caso di strutture temporanee di deposito rifiuti di estrazione.

Dato atto che con nota prot. n. AOOGR/298210 del 27/07/2022 è stato chiesto allo scrivente Ufficio di voler fornire il proprio parere per il procedimento in oggetto, con la presente si comunica quanto segue.

Rimandata al Settore SPLEI, per gli aspetti di competenza, la verifica che la gestione dei rifiuti da estrazione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti, per quanto di specifica competenza di questo Settore si ricorda che i rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al D.Lgs n.117/08, non sono ricompresi nella parte IV del D.Lgs n. 152/06.

Ad ogni buon conto in relazione a quanto previsto dall'art. 7 c. 3 del D.Lgs 117/08, si fa presente che il Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRB), approvato con DCRT n. 94/2014, non detta alcuna disposizione specifica per i rifiuti da estrazione e quindi, anche nel caso di presenza una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da ritenersi ininfluente ai fini della pianificazione regionale.

Si fa presente comunque che qualora dalla gestione dell'attività estrattiva si producano rifiuti speciali di cui alla parte IV del D.Lgs n. 152/06 (diversi quindi dai rifiuti da estrazione), questi dovranno essere gestiti nel rispetto della citata normativa, assicurando almeno quanto segue:

- classificazione dei rifiuti prodotti;
- conferimento degli stessi ad impianti di recupero e smaltimento autorizzati;
- rispetto delle procedure necessarie a garantire ed assicurare la loro tracciabilità (quali ad esempio compilazione dei registri di carico e scarico, Fir e Mud) previsti dall'art. 188 e ss del D.Lgs 152/06;
- deposito temporaneo nel luogo di produzione, in assenza di autorizzazione, alle condizioni previste dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006.

Tenuto conto di quanto sopra, in relazione agli aspetti di specifica competenza (come sopra meglio specificati), si esprime parere favorevole, in riferimento all'oggetto.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

Per informazioni:

P.O. di riferimento Ferdinando Cecconi (055/4386481 – ferdinando.cecconi@regione.toscana.it)



AOOGRT/Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:

Risposta al foglio n. AOOGRT/298208 del 27/07/2022

Risposta al foglio n. AOOGRT/298210 del 27/07/2022

Risposta al foglio n. AOOGRT/298213 del 27/07/2022

Oggetto: Indizione di Videoconferenze per procedimento di autorizzazione della seguenti attività estrattiva nel comune di Vagli di Sotto (LU):

- Cava Colubraia Formignacola, per il giorno 12 settembre 2022;
- Cava Borella, per il giorno 5 settembre 2022;
- Cava Suspigionica, per il giorno 5 settembre 2022.

Comunicazioni

**Alla Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto
pubblico locale**
Settore Miniere
Sede

Con la presente il Settore Sismica della Regione Toscana, comunica quanto segue.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; alla domanda si dovrà allegare la progettazione esecutiva dell'intervento debitamente firmata da tecnico abilitato.

Per gli interventi definiti "*privi di rilevanza*" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n.55/2019), di cui all'allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 20/05/2019, si ricorda che andranno depositati, esclusivamente, presso il comune, così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n.69/2019.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
ing. Luca Gori

PFC/SAP



AOO GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006 art. 27 bis. Cava Borella Società esercente Faeto Escavazioni SRL Comune di Vagli di Sotto (LU) - Indizione Videoconferenza interna del 05/09/2022. Contributo per la formazione della posizione unica regionale.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 54635

Settore Miniere

p.c. ARPAT Dipartimento di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza indetta dal RUR per il 05/09/2022, prot. n. AOOGR/298210 del 27/07/2022, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Relativamente alle attività estrattive di cui alla LR 35/2015, i contributi del Settore Autorizzazioni Ambientali assumono valore di atto di assenso, relativamente alle competenze del Settore inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

In riferimento alle sopracitate competenze di questo Settore, l'attività in questione necessita di autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, mentre, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa, non risulta soggetta ad autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, in quanto l'Impresa attua il cosiddetto ciclo chiuso delle acque.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2261 del 25/05/2015 rilasciata dalla Provincia di Lucca, con validità 15 anni, con la quale si autorizza la Ditta Borella Escavazioni Marmi SRL alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e, come prescrizioni per le emissioni diffuse si riportano le misure di contenimento indicate dalla ditta e quanto previsto all'Allegato V Parte I del D.Lgs 152/2006;



Vista l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Comuni Garfagnana in data 19/10/2017 e acquisita al protocollo regionale n. AOOGR/529957 in data 07/11/2017, con la quale la Soc. Faeto Escavazione, richiede la voltura dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Lucca (DD 2261/2015) alla Ditta Borella Escavazioni Marmi S.r.l.;

Vista la presa d'atto rilasciata dalla Regione Toscana con protocollo n. AOOGR/534906 del 08/11/2017 con la quale la ditta Faeto Escavazioni SRL subentra alla ditta Borella Escavazioni Marmi SRL;

Visto il nostro precedente contributo espresso in occasione della Videoconferenza del 02/05/2022 nel quale si comunicava quanto segue:

*“...Premesso quanto sopra, si conferma pertanto la validità della vigente **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** adottata con Determinazione Dirigenziale n. 2261 del 25/05/2015 dalla Provincia di Lucca, successivamente volturata dalla Regione Toscana con presa d'atto del 08/11/2017 prot. n. AOOGR/534906, con validità 15 anni, che ad ogni buon conto si provvede a trasmettere in allegato alla presente.*

Qualora in sede di Conferenza di Servizi PAUR, convocata dal Parco per il 06/05/2022, emergesse da parte del Dipartimento Arpat la necessità di integrare/modificare, relativamente alle emissioni, il quadro prescrittivo della citata autorizzazione alle emissioni in atmosfera, questa potrà eventualmente essere aggiornata, tenendo conto di tali indicazioni.”

Preso atto del parere di Arpat, acquisito tardivamente rispetto allo svolgimento della Conferenza interna per la formazione della posizione unica regionale ai sensi dell'art. 26 ter del 02/05/2022, pervenuto per e-mail dal Settore Miniere in data 06/05/2022, con prot. n. AOOGR/184534 del 05/05/2022, dove per quanto riguarda le emissioni si riporta quanto segue:

Emissioni non convogliate

La valutazione è conforme alle linee guida contenute nel PRQA e si prende atto della non necessità di attivare specifiche misure di mitigazione in riferimento alle emissioni di Pm10 (rateo emissivo stimato circa 225 g/h). Nell'ambito delle lavorazioni, potranno essere utilizzate le tabelle dalla 9 alla 11 delle linee guida allegato al PRQA nei casi in cui la ditta riterrà utile procedere a bagnature per particolari condizioni (es. periodi prolungati di assenza di precipitazioni).

Emissioni convogliate

La ditta dichiara che, diversamente da quanto comunicato precedentemente, il generatore sarà sostituito con uno di potenza inferiore (200 KW) e pertanto non è prevista una specifica autorizzazione. In base a quanto noto, un normale generatore a gasolio ha una resa del 30-33% e pertanto si desume che la potenza termica nominale del generatore sia inferiore alla soglia di 1 MW. Si ricorda in ogni caso che qualora il generatore abbia una potenza termica nominale di 1 MW dovrà essere richiesta ed ottenuta la specifica autorizzazione

Premesso quanto sopra, si conferma pertanto la validità della vigente **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** adottata con Determinazione Dirigenziale n. 2261 del 25/05/2015 dalla Provincia di Lucca, successivamente volturata dalla Regione Toscana con presa d'atto del 08/11/2017 prot. n. AOOGR/534906, che ad ogni buon conto si provvede a trasmettere in allegato alla presente.

Relativamente alla **gestione delle AMD**, visto quanto riportato nella documentazione tecnica di progetto in merito alla sussistenza delle condizioni di gestione delle acque di cava, attraverso un sistema a ciclo chiuso che non dà pertanto luogo a scarichi idrici soggetti ad autorizzazione di competenza di questo Settore, si rimanda alle valutazioni del Dipartimento Arpat in merito al Piano predisposto dall'Impresa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del DPGR 46R/2008, costituisce parte integrante del progetto di cui all'art. 17 della LR 35/2015.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dr.ssa Simona Migliorini

ES/DC



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 0052389 numero 09/02/2022

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis Cava Borella Società: Ditta Faeto Escavazione Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)

Indizione Videoconferenza interna per il giorno 05.09.2022 alle ore 11:30
RIF.193

Direzione ambiente ed energia
Settore miniere, autorizzazione in
materia di geotermia e bonifiche

e.p.c

Comune di Vagli Sotto

In riferimento alla nota riscontrata, esaminata la documentazione integrativa, tramite il portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane, pervenuta a seguito del nostro protocollo 0073970 del 24/02/2022, in relazione alle competenze di questo Settore si comunica quanto segue:

-Per quanto riguarda il **RD 523/1904**, nella nostra nota del 24/02/2022 il Settore scrivente, riportava che: *“dalla tavola “Tavola 19- Aree Demaniali”, dove emerge che che parti di viabilità di servizio al sito estrattivo, si sovrappongono con area demaniale denominata Fosso della Borella. Pertanto, ai fini del proseguimento della procedura di PAUR in esame, la Ditta dovrà regolarizzare tale interferenze mediante apposita concessione. Il richiedente dovrà quindi integrare la documentazione già presentata con quella prevista dal procedimento di concessione sopra ricordato.”*

Nella relazione Integrazione cds del 1 marzo 2022 il professionista dichiara: *“Relativamente alla domanda di concessione per attraversamento di area demaniale, si rileva che a seguito della verifica eseguita sull'atto di concessione le aree che nella tavola 19 del 2021 erano state da me indicate come aree su cui richiedere il rilascio di una concessione demaniale non rientrano tra i terreni oggetto di concessione comunale. La tavola 19 riporta quindi erroneamente che il perimetro su cui insiste la viabilità di accesso al cantiere Col Beteto non è incluso nell'area di concessione. La strada di accesso è quindi di proprietà comunale e pertanto la società Faeto non è tenuta a chiedere alcuna concessione. Si allega alla presente copia della cartografia dell'atto di concessione e si revisiona la Tav.19 rev.01 con modifica dell'area in concessione.”*




Fig. 1 estratto da tav.19 aree demaniali in verde area in disponibilità




Fig. 2 estratto da atto di concessione in rosso area in disponibilità dal Comune di Vagli Sotto



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Nord
Sede di Lucca

Conclusioni

I perimetri evidenziati nelle figure 1 e 2, sono stati confermati con pec del 05/09/2022 dal Comune di Vagli. Per quanto sopra esposto il Settore scrivente non ravvede motivi ostativi al procedimento in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo Di Carlo)

DP-ML/dp

AOOGR / AD Prot. 0338221 Data 05/09/2022 ore 15:27 Classifica L.060.040. Il documento è stato firmato da ENZO DI CARLO in data 05/09/2022 ore 15:27.
Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0003768 del 06-09-2022 in arrivo Cat.1 Cla. 1

09 SET 2022

Lucca

A

Comune Vagli Sotto
comune.vaglisotto@postacert.toscana.itParco Regionale delle Alpi Apuane
parcoalpiapuane@pec.it
Dott.ssa geol. Anna Spazzafumo
aspazzafumo@parcapuane.it
Arch. Raffaello Puccini
rpuccini@parcapuane.it
Dott.ssa Isabella Ronchieri
ironcheri@parcapuane.it

E.p.o.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARALettera inviata solo tramite E-MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi dell'art.43, comma 6
DPR n. 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. n. 82/2005Parco Alpi Apuane PEC del 26/07/2022
ns prot 8999 27/07/2022

Oggetto:

Comune di Vagli Sotto
Cava Borella, Società Faeto Escavazione s.r.l. –
progetto di coltivazione cava Borella *settore ovest con taglio boschivo* su una superficie di 1354,71
mq. di cui 138,41 e 214,53 già oggetto di precedenti attività estrattive autorizzate - Art. 146 D. Lgs.
42/2004Conferenza dei servizi per la procedura di valutazione di impatto ambientale e per il provvedimento
autorizzatorio unico regionale , art. 27 bis, Dlgs 152/2006 – 08/09/2022 -**parere negativo al progetto di coltivazione**

In merito al procedimento in oggetto la Soprintendenza comunica quanto segue.

La società ricorrente è concessionaria dell'agro marmifero denominato "cava Borella", sito in Vagli di Sotto e
distinto in catasto quale porzione dei mappali: foglio 48, sezione C, foglio 3 mappale 5775-5857-5858; foglio 58, sez. C
mappale 5629; foglio 59 sezione C mappale 5950.Vista la documentazione in oggetto e pregressa relativa alla cava Borella, verificato che ci sono stati interventi
reiterati in assenza di autorizzazione paesaggistica, vista la circolare della DG 18/2022 nella quale si chiarisce che i
lavori eseguiti in assenza di autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art.146 D.lgs 42/04 non sono sanabili.Si ricorda che le istanze di sanatorie pregresse sino ad oggi, non sono mai state concluse anche in forza della
sentenza del TAR Sezione Seconda n° 931/2015 del 2015.Si riporta uno stralcio del parere negativo pregresso... << non può trovare accoglimento in sede di accertamento
di compatibilità paesaggistica da parte di questa Soprintendenza le cui funzioni sono specificamente preposte alla difesa
dei beni paesaggistici oggetto di misure di tutela sia stato distrutto, per effetto dell'attività di escavazione abusiva svolta
nell'area, <<un sito di particolare valenza paesaggistica, che all'epoca si presentava sostanzialmente rinaturalizzato
tanto da essere inserito nel proposto Parco archeologico della Apuane nonché adattato come cava-teatro fino al 2007
con relativa concessione di finanziamenti pubblici, avrebbe dovuto già essere oggetto di una più' efficace azione di
tutela>>...In merito al taglio del bosco eseguito senza autorizzazione, il comune non ha ancora proceduto secondo le
normative vigenti- commesso nelle particelle 5775-5857-5858 foglio 3.

Eco. Manifattura Tabacchi, piazza della Magione, 55100 Lucca

Tel. 0583.416541

pec: mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.ite-mail: sabap-lu@cultura.gov.it

La Soprintendenza ritiene che sia importante che il comune di Vagli di Sotto verifichi l'eventuale decadenza, della concessione/Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ex art.16 L.R.35/2015 a causa dei reiterati lavori eseguiti in assenza di Autorizzazione Paesaggistica, dato che sarebbe inopportuno autorizzare degli interventi sprovvisti degli atti legittimi.

In tutte le tavole del progetto di coltivazione non risulta mai segnato il perimetro della zona del "teatro", da mantenersi in quanto il progetto della Evocava è stato redatto ed eseguito come piano di ripristino ambientale in un sito che dovrà mantenersi e non essere modificato con d' interventi di escavazione.

Nella relazione 10-2021 si legge che la variante del 2015 è stata redatta in aree in difformità e, non autorizzate e non sanate; quindi sarà necessario approfondire se l'autorizzazione del 2015 è stata rilasciata con documentazione fuorviante e non ammissibile,


Dalle "Integrazioni conferenza del 6 maggio 2022" si apprezza il ridimensionato piano di coltivazione con lo stralcio delle gallerie prima e seconda fase e degli interventi nella cava Col Beteto; però la documentazione progettuale necessita di congruo approfondimento e adeguamento al fine di poter vagliare un intervento rispettoso del contesto paesaggistico. In sintesi si evidenziano le mancanze di :

- Conclusione dei procedimenti riferiti agli interventi eseguiti in assenza di autorizzazione pregressi e recenti . mai progettati/autorizzati/ realizzati, specificando le tempistiche di esecuzione.
- Progetto di recupero e riqualificazione definitiva del sito estrattivo del progetto di coltivazione" cava Borella settore ovest con taglio boschivo" agosto 2021", prevedendolo per fasi in corso d'opera come prescrivono le normative vigenti, quindi non può essere una semplice planimetria con " incollaggio" dell'ultima fase di lavorazione .
- Elaborati tecnici, grafici , fotografici, relazioni e tempistiche del rimodellamento morfologico vicino la strada nel piazzale di cava da escavare.
- Elaborati tecnici grafici , fotografici, relazioni della strada che si ipotizza di costruzione .
- Elaborati tecnici grafici , fotografici, relazioni e tempistiche di smaltimento dei Ravaneti.
- In merito sulla richiesta del taglio del bosco che se eseguito andrebbe a stravolgere il contesto paesaggistico che già nel pregresso era stato dichiarato di notevole importanza e da mantenere. (tav 27 agosto 2021) si esprime un parere negativo.

Questo Ufficio delegato dal MiC e che rappresenta lo Stato Italiano, per quanto sopra indicato, conoscendo le vicende pregresse e attuali della cava Borella, non può certo esprimersi in contrasto alle leggi vigenti, pertanto esprime un parere contrario al progetto di coltivazione in oggetto.


Saranno prese in considerazioni eventuali rimodulazioni progettuali che rimuoveranno le criticità espresse.

Il responsabile dell'istruttoria
Funzionario Architetto
Teresa Ferraro



TF/af
8999/22_

Il Soprintendente
Angela Acordon




Ex Manifattura Tabacchi, piazza della Magione, 55100 Lucca

Tel. 0583.416541

pec: mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it

e-mail: sabap-lu@cultura.gov.it